



**CITTA' DI POTENZA
SEGRETERIA GENERALE**

OGGETTO: "Approvazione del Regolamento per la disciplina del contenzioso del Comune di Potenza."

Relazione istruttoria/illustrativa

Premesso che

- con deliberazione di Giunta comunale n.191 del 7/12/2010 veniva approvato il Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Potenza, successivamente modificato con deliberazioni di Giunta comunale n.111 del 25/7/2012 e n.202 del 22/12/2016;

Considerato che

- si rende necessario procedere ad alcune modifiche dell'assetto organizzativo dell'Avvocatura Comunale con l'aggiornamento del relativo Regolamento;

Visto

- il nuovo Regolamento per la disciplina del Contenzioso all'uopo predisposto, composto da n°11 articoli;

Visto l'art. 28 dello Statuto comunale;

Visto l'art.48 del D.lgs 18/8/2000 n°267;

Tutto quanto sopra premesso, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. di approvare il Regolamento per la disciplina del contenzioso del Comune di Potenza composto da n°11 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare tutte le disposizioni regolamentari precedenti in materia, dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente dell'Unità di Direzione "Servizi Istituzionali", all'Avvocatura Comunale, alle Risorse Umane, per i successivi adempimenti di competenza.

Potenza, 7 - 6 - 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Moscatello

IL SINDACO

Ing. Dario De Luca

OGGETTO: “Approvazione del Regolamento per la disciplina del contenzioso del Comune di Potenza.”


Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere:

favorevole

Potenza, 7.6.2018


Il Dirigente

Dott. Giovanni Moscatiello




OGGETTO: "Approvazione del Regolamento per la disciplina del contenzioso del Comune di Potenza."

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere:




Il Dirigente dell'U.D. "Risorse Finanziarie"

Ing. Mario Restaino


Potenza, 7.06.2018





REGOLAMENTO

per la

DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

DEL COMUNE DI POTENZA

Art. 1 - Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale, posta in posizione di staff rispetto al Sindaco, svolge le proprie funzioni in piena autonomia professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica rispetto ad altro Organo o Ufficio e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa.
2. Gli atti di gestione relativi all'attività dell'Avvocatura Comunale, ivi compresi gli atti di gestione riguardanti il personale ad essa assegnato a titolo di supporto, sono assunti dal Dirigente a tal fine individuato nel Macromodello dell'Ente.
3. Nelle ipotesi di vertenze, per le quali la difesa in giudizio è affidata all'Avvocatura Comunale, che siano o debbano essere radicate presso organi giudiziari situati in località diversa da Potenza, l'Avvocatura Comunale può eleggere domicilio presso Avvocati esterni.
4. Agli avvocati dell'Ente sono applicati gli istituti contrattuali connessi all'alta professionalità come disciplinata dall'art. 13 comma 1 lett. b) CCNL EELL 21.5.2018.

Ar. 2 - Personale dell'Avvocatura Comunale

1. Fanno parte stabilmente ed in via esclusiva dell'Avvocatura Comunale i dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo professionale ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. b), del R.D.L. 27/11/1933, n.1578.
2. All'Avvocatura Comunale si accede attraverso specifico concorso pubblico per titoli ed esami.
3. Sono a carico dell'Ente il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'albo nonché le spese per l'aggiornamento professionale e per le dotazioni necessarie all'espletamento dell'attività.
4. L'Avvocato che fa parte dell'Avvocatura Comunale, pur assicurando il rispetto degli orari oggetto degli obblighi contrattuali, non è soggetto ai sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
5. L'Avvocatura Comunale può, ove ne ravvisi l'opportunità, servirsi di periti di parte, scelti preferenzialmente all'interno dell'organico dell'Amministrazione.
6. Oltre agli avvocati fanno parte dell'Avvocatura anche il personale amministrativo e ausiliario.

Art. 3 – Segreteria amministrativa dell'avvocatura

1. L'Avvocatura Comunale si avvale del supporto del personale amministrativo e ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni:

1. riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
2. si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
3. cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
4. si occupa della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
5. riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
6. redige le delibere che autorizzano a stare in giudizio nonché le determinazioni dirigenziali di costituzione nei giudizi relativi ai risarcimenti danni derivanti da omessa o cattiva manutenzione dei beni demaniali e da randagismo;
7. redige le determinazioni dirigenziali di liquidazione dei danni risarcibili derivanti da omessa o cattiva manutenzione dei beni demaniali e da randagismo;
8. cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
9. supporta gli avvocati nella gestione del sistema informatico del processo civile telematico e del processo amministrativo telematico.

2. Il Servizio Amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.
3. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dal Dirigente a tal fine individuato nel macro modello dell'Ente.

Articolo 4 - Funzioni dell'Avvocatura

- 1 L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:
 - contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Potenza attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
 - consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune.
2. La funzione contenziosa è svolta nei:
 - a. giudizi amministrativi;
 - b. giudizi civili;
 - c. giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;
 - d. giudizi dinanzi alla Corte dei Conti;
 - e. giudizi penali, mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del Sindaco;
 - f. giudizi arbitrali;
 - g. giudizi tributari nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto, dal tipo di organizzazione del comune.
- 3 All'avvocatura Comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge n.247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense". In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature su richiamate anche superiori ed ai collegi arbitrali.
- 4 L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

- 5 La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.
- 6 Possono svolgere l'attività di Avvocato, come sopra esplicitata, esclusivamente i funzionari dipendenti dell'Ente abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della Legge n. 247/2012, inquadrati nell'Unità di Direzione "Avvocatura" con apposito provvedimento.
- 7 Nell'ambito del sistema di valutazione dei Dipendenti dell'Ente sono individuati specifici criteri intesi a misurare il grado di conseguimento degli obiettivi degli Avvocati che tengano conto della peculiarità dell'attività esercitata.
- 8 La quota annuale di iscrizione all'Albo Professionale, in quanto collegata all'iscrizione all'Elenco Speciale necessaria allo svolgimento dell'attività professionale a beneficio esclusivo del Comune di Potenza, rimane a carico di quest'ultimo.

Articolo 5 – Responsabilità dell'ufficio avvocatura

1. Nell'ambito dell'Avvocatura Comunale sono previste le posizioni funzionali di Avvocato Coordinatore ed Avvocato Funzionario.
2. L'Avvocato Coordinatore, ove designato, per ragioni di miglioramento organizzativo e previa determinazione dei criteri di selezione, ed individuato fra gli Avvocati in Servizio presso l'Avvocatura, coordina la trattazione degli affari legali.
3. Riferisce al Sindaco, con periodicità semestrale, l'andamento del contenzioso legale anche al fine di segnalare eventuali criticità ovvero questioni che possono essere ritenute rilevanti per l'attività amministrativa dell'Ente. In occasione della rendicontazione possono essere formulate anche motivate proposte per la soluzione di criticità rilevati nel contenzioso e nella consulenza legale.
4. L'Avvocato coordinatore è altresì responsabile della regolare tenuta del repertorio delle pratiche, nonché della regolare tenuta dell'archivio corrente.
5. Cura l'assegnazione delle pratiche legali promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche e di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
6. In mancanza di designazione dell'Avvocato Coordinatore le funzioni di mero carattere gestionale ed amministrativo tra cui l'assegnazione delle pratiche legali di cui al precedente comma sono svolte dal Dirigente a tal fine individuato nel macromodello dell'Ente.

Art. 6 - Svolgimento funzioni in associazione con altri Enti

1. L'Avvocatura Comunale può svolgere attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio in favore di altri enti, previa stipula di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli Avvocati da erogare agli stessi attraverso il Comune.

Art. 7 - Rapporti con le strutture dirigenziali del Comune

1. I Dirigenti forniscono all'Avvocatura Comunale, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti ed ogni elemento utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. I Dirigenti sono anche tenuti a fornire gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari per l'adempimento delle funzioni dell'Avvocatura Comunale.
3. I Dirigenti possono richiedere per iscritto all'Avvocatura Comunale pareri o consulenza legale su questioni di diritto di carattere generale o di procedura giudiziale. Ai Dirigenti compete di eseguire, con il solo personale assegnato all'Ufficio, i procedimenti sanzionatori nonché quelli per il recupero dei crediti, salvo che per legge non sia richiesta l'assistenza di Avvocato, dovendo rivolgersi in tal caso all'Avvocatura Comunale.
4. La rappresentanza dell'Amministrazione davanti agli Uffici di Mediazione spetta al Dirigente competente per materia e può essere delegata a funzionario incaricato di Posizione Organizzativa.
5. L'Avvocatura Comunale segnala, tempestivamente, al Dirigente competente per materia, la necessità di riconoscere i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze.

Art. 8 - La rappresentanza e la costituzione in giudizio

1. La rappresentanza dell'Ente in giudizio è attribuita al Sindaco. Il Segretario Generale, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Direttore Generale, se nominato, decide la costituzione in giudizio e la promozione delle liti. Nella materia dei rischi coperti da polizze assicurative con spese legali a carico delle Compagnie, la costituzione in giudizio viene decisa dal Dirigente che gestisce la polizza, con la difesa affidata agli Avvocati designati dalle medesime Compagnie di Assicurazione.
2. La costituzione in giudizio è decisa, sentita l'Avvocatura Comunale, sulla base della relazione del Dirigente competente. Alla Avvocatura Comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla L. n. 247/2012.
3. La difesa è affidata, di norma, agli Avvocati dell'Ente, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e specializzazione professionale, salvo che per casi particolari da motivare.
4. Quando la legge consente la difesa senza il ministero di Avvocato, essa può essere assunta dal Dirigente competente per materia o a suo delegato generale e speciale, ovvero, ove consentito dalla legge, direttamente al Funzionario preposto.
5. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa, che consultiva, in attuazione dei principi di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, viene assegnata a ciascun Avvocato dall'avv. Responsabile dell'Ufficio, secondo il criterio dell'alternanza, assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale. L'assegnazione può avvenire in forma congiunta solo quando la complessità della questione lo richieda; in tal caso il compenso spettante è calcolato una sola volta.

Art. 9 - Incarichi esterni

1. L'affidamento degli incarichi di patrocinio agli Avvocati esterni viene effettuato, senza necessità di ricorso a procedure comparative, con provvedimento del Dirigente di cui al comma 2 dell'art.1, unitamente all'impegno di spesa e all'approvazione di uno schema di convenzione da stipulare con il professionista, formulato sulla base del presente Regolamento.
2. Il professionista incaricato è tenuto:
 - a) per le cause attive, ad avviare il procedimento entro i termini idonei ad evitare decadenze e prescrizioni;
 - b) a comunicare per iscritto ogni sviluppo saliente del processo trasmettendo copia degli atti compiuti o ricevuti.
3. Il medesimo professionista è altresì tenuto ad operare al fine di ridurre al minimo possibile l'esborso dell'ente per compensi professionali e spese processuali. A tal fine, nei casi di più parti o di cause distinte ma connesse, fa in modo di conseguire al più presto la riunione dei processi ovvero, comunque, di determinare le condizioni per l'applicazione dell'onorario unico con le maggiorazioni di legge.
4. In particolare:
 - a) in nessun caso i pareri richiesti in corso di causa danno luogo a compensi aggiuntivi;
 - b) i compensi per le transazioni conclusive di una vertenza per la quale sia stato incardinato un giudizio sono quelli previsti per le transazioni giudiziali anche se stipulate al di fuori del processo;
 - c) in caso di ritardo nei pagamenti, dopo specifica messa in mora, spettano all'Avvocato i soli interessi legali;
 - d) per l'eventuale contenzioso è competente il Foro di Potenza.
5. Se l'incarico è conferito ad una società tra Avvocati o, comunque, in caso di incarico congiunto, è dovuto il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più difensori.
6. Gli incarichi per pareri pro veritate devono essere disciplinati da convenzione che contempli il formale accordo preventivo sui compensi, che dovranno essere commisurati all'importanza della questione, tenuto conto dei criteri sopra definiti.
7. Il corrispettivo spettante ai professionisti esterni per la difesa dell'ente viene determinato all'atto del conferimento dell'incarico, con riguardo all'interesse pubblico coinvolto nel giudizio. A tal fine, si assume quale riferimento il prontuario allegato al presente regolamento, i cui importi possono essere incrementati in riferimento alla specificità della vertenza.

Art. 10 - Compensi professionali

1. Agli Avvocati appartenenti all'Avvocatura Comunale, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:
 - a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
 - b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione integrale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente accolte.
 - c) transazioni dopo sentenza favorevole all'Ente.
3. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) nei

- quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
4. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.
 5. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, semprechè non vengano annullate dal giudice d'appello.
 6. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria previo recupero della parte soccombente. A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie.
Le somme recuperate devono confluire nell'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionale dell'Avvocatura, non vengono computati nello stanziamento a carico del bilancio comunale e, quindi, non concorrono a formare il limite di cui all'art. 9 comma 6 del citato Decreto Legge n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014.
 7. I compensi professionali, nei casi di compensazione integrale degli stessi, sono a carico del Comune e sono corrisposti ai minimi della tariffa professionale al 50% dei valori medi delle tabelle parametriche ministeriali di cui all'art. 13, comma 6, della Legge 31.12.2012, n. 247, vigenti alla data di pubblicazione della sentenza.
 8. I compensi professionali spettanti agli avvocati per le transazione dopo sentenza favorevole – fermi restando i compensi maturati per l'attività svolta precedentemente all'atto transattivo o determinati con i medesimi criteri di cui al comma 7 – è determinato in misura pari al compenso altrimenti liquidabile con il 50% del valore medio della vigente tabella parametrica per la fase decisionale della lite.
 9. I compensi di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.
 10. I compensi professionali al netto degli oneri riflessi, spettanti ad ogni avvocato, per le spese legali recuperate a carico delle controparti, per i casi di compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti e per i casi di transazioni dopo sentenza favorevole non possono superare il relativo trattamento economico complessivo annuo percepito dagli stessi e sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 9, comma 1 del richiamato decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. Le somme eventualmente eccedenti sono riversate nel bilancio del Comune.
 11. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, a qualunque titolo, per gli otto trimestri successivi alla data di quiescenza.
 12. I compensi professionali per cui sia maturato o maturi il diritto spettano agli Avvocati non più addetti all'Ufficio Legale per trasferimento, assegnazione ad altre mansioni, comando, distacco o a qualunque altro titolo temporaneo o definitivo e/o correlato al diritto alla conservazione del posto per gli otto trimestri successivi dalla data del relativo provvedimento.
 13. Alla liquidazione dei compensi professionali provvede il dirigente di cui al comma 2 dell'art. 1 con proprio provvedimento.

Art. 11 - Criteri di riparto dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono suddivisi come di seguito specificato:
 - a) 50% all'avvocato ovvero, in caso di affidamento congiunto, in parti uguali agli avvocati cui sia stata conferita la procura alla lite;
 - b) 50% da ripartirsi fra gli avvocati non costituiti.
2. Il compenso relativo alla voce "Impegno profuso" dei piani operativi dovuto agli avvocati funzionari in relazione all'ammontare dei compensi attribuiti, secondo il seguente prospetto:

<i>Compenso professionale attribuito per sentenze favorevoli</i>	<i>Retribuzione di risultato o compenso relativo alla voce "impegno profuso"</i>
fino ad € 8.000,00	100% della retribuzione di risultato o del compenso
da € 8.001,00 ad € 13.000,00	50% della retribuzione di risultato o del compenso
oltre € 13.000,00	20% della retribuzione di risultato o del compenso

Art. 12 - Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale

1. La pratica forense può essere svolta presso l'Avvocatura Comunale per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di Avvocato. Non possono svolgere la pratica forense più di due laureati contemporaneamente.
2. Il praticante viene individuato previo avviso pubblico, sulla base del miglior voto di laurea. In caso di uguale voto, è preferito il miglior voto negli esami individuati nell'avviso pubblico. In caso di ulteriore parità, dalla minore età.
3. La pratica può essere interrotta in qualsiasi momento e senza diritto alcuno ad indennizzi.
4. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare predisposto dall'Avvocatura Comunale contenente le modalità di esercizio del tirocinio.
5. La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non dà diritto ad alcuna preferenza in caso di procedure concorsuali per l'assunzioni, in qualsiasi posizione professionale, presso il Comune.

Art. 13 - Tutela legale amministratori e dipendenti

1. La tutela legale agli amministratori e ai dipendenti è concessa nei casi consentiti, su istanza dell'interessato, con l'indicazione del legale di fiducia.
2. La Giunta, per gli amministratori, e il Dirigente che gestisce la polizza di tutela legale, per i dipendenti, valutata la ricorrenza dei presupposti richiesti, autorizzano il conferimento dell'incarico, con spesa a carico dell'Ente, nei limiti del prontuario allegato al presente regolamento, e dispongono l'apertura del "sinistro" nel caso il danno sia assistito da copertura assicurativa.
3. In ogni caso l'Amministrazione resta estranea al rapporto tra interessato e professionista, rimanendo obbligata al solo rimborso all'amministratore o dipendente della spesa sostenuta e documentata, che non potrà superare quella spettante ad un solo professionista, anche nel caso in

7



cui ne sia stato indicato più di uno.

4. L'istanza di rimborso è corredata dal provvedimento finale favorevole e dalla fattura quietanzata, basata su parcella professionale redatta con riferimento a compensi non superiori all'importo per il quale è stata autorizzata la spesa, nell'atto di assunzione della tutela.
5. In caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte, fino ad un massimo di 20% e, ove le parti siano in misura superiore a dieci, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ed abroga, a far tempo da tale data, tutte le disposizioni regolamentari precedenti in materia.

